



FNOMCeO

Roma,

COMUNICAZIONE N.6

Prot. N°:

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliero

Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

OGGETTO:

LORO SEDI

Accesso agli atti da parte
dell'esponente.

L'Ordine di Padova, che ringraziamo, ci ha posto recentemente un interessante quesito, la cui risposta crediamo sia utile rendere nota a tutti gli Ordini.

Nel caso di specie, una paziente depositava all'Ordine di Padova un esposto nei confronti di una dottoressa, iscritta all'Albo dello stesso Ordine. Successivamente, la paziente faceva richiesta all'Ordine di conoscere l'esito della sua segnalazione, nonché di accedere agli atti del procedimento disciplinare sostenendo la fondatezza della sua richiesta per la sussistenza di un giudizio penale in atto.

La questione, in passato già affrontata, necessita di un nuovo esame, alla luce della recente giurisprudenza amministrativa intervenuta (cfr. sent. TAR Trento n. 298 del 2012, sent. TAR Piemonte n. 166 del 2013, sent. TAR Lombardia n. 763 del 2013, e Sent. del Consiglio di Stato n. 316 del 2013) che ha apportato delle novità sostanziali in tema di accesso agli atti da parte dell'esponente.

Stabilisce, infatti, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 316 del 2013 e, da ultimo, la sentenza del TAR Toscana n. 1569 del 2014 che *"la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante di accesso agli atti della p.a."*

Alla luce delle decisioni qui riportate occorre, pertanto, accertare se, nel caso di specie, ricorrano due requisiti, il primo, specifico, che consiste nell'essere autore dell'esposto, e il secondo, generico, concernente la ricorrenza di "altri elementi" che possono essere ravvisati nella sussistenza di circostanze legate all'esposto, come accade quando l'esponente ha dato corso, per gli stessi fatti denunciati in sede disciplinare, a un giudizio penale (come nel caso di specie) o civile, o quando dall'accertamento della responsabilità disciplinare possa scaturire la decisione di intraprendere azioni civili o penali a tutela della propria posizione giuridica lesa.

Qualora l'Ordine, quindi, possa verificare la sussistenza dei requisiti di cui sopra, non potrà negarsi il diritto di accesso agli atti da parte dell'esponente.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape, likely representing the name Amedeo Bianco.